# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 2320

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE MARTINO Guido

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1995

Modifica alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, avente ad oggetto «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati»

### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 25 febbraio 1992, n. 210, distingue la condizione fisica derivante da cause naturali o traumatiche da quelle derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione d'emoderivati, e prevede un indennizzo da parte dello Stato per il cittadino che, obbligato a vaccinarsi, ha contratto malattie da cui è derivata inabilità totale o parziale. Tuttavia, nel caso di inabilità totale, la legge suddetta non prevede l'assegno di superinvalidità non equiparando tali menomazioni di tipo civile a quelle di guerra. Di

conseguenza non fa menzione della tabella E allegata al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, privando quindi dei corrispettivi benefici economici quanti si ritrovano nella condizione di superinvalidità, pur avendola riconosciuta con legge.

Si rende necessaria quindi una integrazione all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, secondo quanto detta il presente disegno di legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente comma:
- «1-bis. All'indennizzo di cui alla presente legge si aggiunge l'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E allegata al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, determinato nella misura di cui alla lettera B) ovvero alla lettera F) della predetta tabella, a seconda che la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, prevista dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, determini anche le condizioni di gravità relative ad una delle seguenti infermità, come definite, rispettivamente, alla lettera B), numero 2), ed alla lettera F), numero 8), della citata tabella E:
- a) tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto;
- b) tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto».

		•	